



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 Del 13-07-2017

COPIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ARIELLI (CH) DEL DIPENDENTE ORTOLANO DOMENICO.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:40, in Orsogna e nella casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MONTEPARA FABRIZIO	SINDACO	P
CICOLINI VINCENZO	VICESINDACO	A
PINTO NICOLO'	ASSESSORE	P
CIPOLLONE ROCCO	ASSESSORE	P
FERRANTE GIOVANNA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. MONTEPARA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sabatini Cristiana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione	S	Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 06-07-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 05-07-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Saraceni Giulio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

-il Sindaco del Comune di Arielli (CH), con nota nr. 2685 del 28/06/2017, acquisita al protocollo di questo Comune al prot. nr. 5806 del 01/07/2017, ha chiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del dipendente Domenico Ortolano, cat. C, pos. Ec. C3, per l'espletamento del servizio di « collaboratore tecnico » fino alla data del 31/05/2019, per nr. 8 ore settimanali pomeridiane;

- il Comune di Orsogna ha concesso l'autorizzazione con delibera di GC N° 54 del 18/06/2015 per la durata di N° 2 anni;

RILEVATO che

- l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recita testualmente “I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

- il Consiglio di Stato – Sez. I n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 – ha affermato che tale disposizione, quale fonte normativa speciale, introduce una deroga al principio relativa all'unicità del rapporto dei pubblici dipendenti espresso dall'art. 53, comma 1, del D.lgs n.165 del 2001 il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

- il lavoratore a tempo pieno utilizzato da più Enti può effettuare un orario massimo di 48 ore medie settimanali ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. N. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D. lgs. N. 213/04;

RITENUTO poter autorizzare il proprio dipendente a prestare attività in favore di altro Ente in quanto il servizio inerente il nuovo rapporto è svolto totalmente al di fuori dell'attività lavorativa prestata in questo Comune;

Sentito per vie brevi il Segretario Comunale che coordina i Responsabili dei Settori dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, dal 17/07/2017 al 31/05/2019, il dipendente Domenico Ortolano cat. C, pos. ec. C3 – a prestare servizio presso il Comune di Arielli (CH) ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 3° dicembre 2004, n. 311 per una prestazione di n. 8 ore settimanali pomeridiane e, comunque, al di fuori dell'orario di servizio

svolto presso il Comune di Orsogna;

3. di dare atto che:

- il rapporto di lavoro non dovrà essere di ostacolo, di intralcio, conflittuale, non dovrà comunque essere incompatibile con l'attività e le funzioni svolte presso il Comune di Orsogna;

- lo stesso non potrà effettuare più di dodici ore settimanali di lavoro presso il Comune in argomento dato che il rapporto di lavoro con il Comune di Orsogna rimarrà full time e si articolerà pertanto su 36 ore settimanali;

4. di dare altresì atto che il Comune di Arielli (CH) provvederà direttamente al pagamento delle competenze spettanti al dipendente in base alle ore di lavoro previste dal contratto individuale di lavoro e rimarrà in capo al Comune di Arielli ogni onere contributivi ed assistenziali su detti emolumenti;

5. di dichiarare, come con unanime e separata votazione si dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 24-07-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 24-07-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

CAPIGRUPPO N. 6574 DEL 24-07-2017

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-07-017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

ORSOGNA, li 24-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 24-07-2017

Il Segretario Comunale
Sabatini Cristiana
